

**DDL 1328-B (COMPETITIVITA' SETTORE AGRICOLO)
NORME SUI MICROBIRRIFICI
NOTE E CONSIDERAZIONI CONFEDERALI**

**9^aCommissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare
Senato della Repubblica**

Roma, 22 marzo 2016

Dagli anni novanta sia in Europa che in Italia si sta affermando il fenomeno dei birrifici artigianali che si ripromette di proporre birra artigianale di elevata qualità, utilizzando processi di produzione artigianali in cui le materie prime sono impiegate in modo innovativo al fine di creare prodotti che dal punto di vista organolettico si differenziano da quelli ottenuti con tecniche di tipo industriale.

E' proprio grazie alla continua innovazione sia di processo che di prodotto perseguita dagli operatori artigiani, attualmente oltre 800 unità, che questo settore registra una crescita esponenziale con tassi annuali superiori al 20% ed una produzione che "viaggia" verso i 300.000 hl, rappresentando il 2% della produzione nazionale.

La birra artigianale italiana sta diventando uno dei prodotti d'eccellenza ricercati del made in Italy e testimonial nel mondo del patrimonio agroalimentare nazionale.

Nonostante il raggiungimento di questi risultati però questo settore produttivo per continuare in uno sviluppo finalizzato ad ulteriori traguardi necessita di specifici interventi normativi che abbattendo alcuni ostacoli, sia di natura fiscale che burocratica, consentano ai microbirrifici italiani di poter aumentare la loro capacità produttiva e la loro competitività..

Nel testo del DL "Competitività settore agricolo" approvato dalla Camera sono state recepite soltanto parzialmente le proposte avanzate anche da Confartigianato all'audizione presso la Commissione Agricoltura.

Sono state introdotte infatti le definizioni di "birra artigianale" e "piccolo birrificio indipendente" mentre le richieste in merito alla riduzione del regime fiscale ed ad una diversa modalità di tassazione per i microbirrifici sono diventate il contenuto di alcuni ordini del giorno che impegnano il Governo ad intervenire.

Per quanto riguarda la definizione di "**birra artigianale**" si ritiene che i trattamenti di filtrazione e pastorizzazione non siano idonei parametri di distinzione tra prodotto industriale ed artigianale. La filtrazione del prodotto, per esempio, incrementa la stabilità del prodotto nel tempo e consente di presentare all'estero una birra di elevata qualità.

La "birra artigianale" dovrebbe caratterizzarsi invece come prodotto ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio che sovrintenda e coordina l'intero ciclo produttivo deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate.

Perimenti per la realizzazione di siffatto prodotto vengono impiegate materie prime genuine, anche cereali non maltati, ma di alto valore, selezionate direttamente dal birraio che le dosa e le miscela secondo la propria originalità e creatività. Vi è pertanto una estrema diversificazione di tipi di birra realizzati e conseguente varietà di gusti offerti.

All'estero si producono **birre acide**. Parecchi birrai sul territorio italiano iniziano ad interpretare e proporre questi stili. La legge di riferimento accetta solo l'impiego del ceppo *Saccaromyces* ed esclude l'inoculo eseguito con lieviti appartenenti al genere *Brettanomyces* o batteri lattici. Il pH delle birre acide è inferiore rispetto a quanto consentito dalle normative. Si chiede al legislatore di adeguare la normativa per questo aspetto in modo che i produttori italiani possano ampliare la gamma di prodotti da immettere sul mercato.

Per quanto riguarda la definizione di “**piccolo birrifico indipendente**” si ritiene giusto il limite produttivo dei **200.000 ettolitri** annui e si richiede un’agevolazione fiscale per poter essere competitivi nei confronti di altri paesi europei (accisa e gestione dell’accisa).

Il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative* (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito. E’ nella fase di produzione che scatta l’accertamento d’accisa, secondo il principio impositivo definito dall’articolo 2, comma 1 dello stesso decreto legislativo.

Negli ultimi anni vi è stato un complessivo aumento dell’accisa pari al 30%, che pone in forte svantaggio i piccoli produttori italiani rispetto ai competitors europei, che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della direttiva 92/83/CEE., usufruiscono da parte del loro Paese di un regime agevolato dell’accisa,

Nell’Unione Europea infatti ben 20 Paesi hanno stabilito l’applicazione dell’accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 ettolitri annui, mentre in Italia purtroppo non è stata definita alcuna norma che preveda l’applicazione di accisa ridotta per i produttori, causando una notevole alterazione della concorrenza tra queste imprese italiane e quelle simili degli altri paesi europei.

Per superare le attuali difficoltà sarebbe necessaria l’introduzione, a favore dei microbirrifici, così come definiti nel testo approvato alla Camera, di una riduzione d’imposta applicata in base all’ammontare di produzione effettuata ogni anno, attraverso la predisposizione di scaglioni di sconti di accisa in aumento al decrescere delle quantità prodotte annualmente.

Oltre a quest’ultima misura, occorrerebbe ridefinire il sistema di accertamento della birra prodotta dai microbirrifici. Il sistema attuale di accertamento, previsto dall’articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche se forse sembra più semplice rispetto a quello precedente, in base all’interpretazione fortemente restrittiva data dall’Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D, obbliga che i misuratori elettronici dei microbirrifici siano posti nella fase di produzione del mosto, che è addirittura “a monte” della fase di fermentazione dalla quale scaturisce la birra.

Pertanto diventa fondamentale impedire che ai microbirrifici sia applicata una tassazione dell’accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici con obbligo a loro carico di anticipare la tassazione della birra a molti “giorni” rispetto al momento del condizionamento, che sarebbe quello in cui sorge l’esigibilità del tributo sulla produzione.

Per fare ciò si propone di individuare il momento della tassazione della birra in quello di immissione del prodotto in consumo rispetto a quello della produzione del mosto, intendendo per immissione in consumo il momento nel quale il prodotto esce dal magazzino per essere venduto, sia direttamente - nel caso di microbirrifici che hanno la mescita all’interno - che indirettamente ad altre imprese.

Relativamente all’aspetto dell’”indipendenza” dei piccoli birrifici si propone che dovrebbe esserci un ente che rilascia annualmente un attestato riguardo l’indipendenza del birrifico da poter trasmettere agli importatori stranieri. Le Dogane potrebbero solo confermare la quantità prodotta. Il

fattore “**indipendente**” risulta fondamentale per evitare che multinazionali producano un marchio italiano all'estero.

Si registra da ultimo anche una esigenza dal punto di vista della **semplificazione documentale**. I registri non dovrebbero più essere vidimati nè ricevere un numero di protocollo. Si dovrebbe ridurre al massimo la quantità dei registri. Le Dogane non possono chiedere di tenere un registro del luppolo in quanto non partecipa all'estratto (valore del grado plato in base al quale viene calcolata l'accisa). Le informazioni contenute nei registri possono essere incrociate con i documenti rilasciati dai fornitori di materie prime per verificarne la veridicità. I registri andrebbero tenuti in formato EXCEL.